

INFORMATIVA N. 28/2013

Tasso di interesse legale Riduzione all'1% dal 2014 Effetti ai fini fiscali e contributivi

INDICE

1	Riduzione all'1% del tasso di interesse legale.....	pag. 2
2	Effetti ai fini fiscali.....	pag. 2
2.1	<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>pag. 2</i>
2.2	<i>Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso</i>	<i>pag. 2</i>
2.3	<i>Misura degli interessi non determinati per iscritto</i>	<i>pag. 2</i>
2.4	<i>Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni.....</i>	<i>pag. 3</i>
2.5	<i>Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette.....</i>	<i>pag. 3</i>
3	Effetti ai fini contributivi	pag. 3

1 RIDUZIONE ALL'1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il DM 12.12.2013, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato **ridotto** dal 2,5% **all'1%**. Tale variazione troverà applicazione a partire **dal 1.1.2014**.

La riduzione del saggio legale ha effetto in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive di seguito illustrate.

2 EFFETTI AI FINI FISCALI

2.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO

La procedura del ravvedimento operoso, impiegata per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi, comporta, oltre al versamento della sanzione ridotta, anche la corresponsione degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. In particolare, a seguito della modifica introdotta dal DM 12.12.2013, il tasso legale d'interesse da applicare è pari:

- al 2,5%, fino al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

2.2 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La riduzione all'1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il **versamento rateale** delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti:

- **adesione agli inviti al contraddittorio**: gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima, a partire dal giorno seguente al versamento della prima rata;
- **adesione ai processi verbali di constatazione**: gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima, a partire dal giorno seguente alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- **accertamento con adesione**: gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima, a partire dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- **acquiescenza all'accertamento**: gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima, a partire dal giorno seguente al versamento della prima rata;
- **conciliazione giudiziale**: gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima dal giorno seguente a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In relazione **all'accertamento con adesione**, la misura del tasso legale d'interesse deve essere determinata con riferimento **all'anno in cui viene perfezionato** l'atto di adesione, ovvero all'anno in cui viene effettuato il pagamento, rimanendo **costante** anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nell'anno 2013 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore nel 2013, anche per le rate che scadranno negli anni successivi all'anno 2013, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

2.3 MISURA DEGLI INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO

La nuova misura dell'1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

2.4 RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

La riduzione del tasso legale all'1% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono **fermi al 3%**, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

2.5 ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con un successivo Decreto Ministeriale, saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell'1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes e alle donazioni fatte, a decorrere **dall'1.1.2014**.

3 EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale all'1% prevista a partire dall'1.1.2014, ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Studio dr. Renzo Gorini